



COMUNE DI BARONISSI
Provincia di Salerno

Prot. n°35646

li' 27.12.2018

N. 43 REG.ORD.2018

Ordinanza per la prevenzione dei rischi derivanti dall'impiego di artifici pirotecnici, in occasione delle Festività Natalizie 2018/2019

IL SINDACO

del Comune suddetto;

Premesso che

- è diffusa, sui nostri territori, la consuetudine di festeggiare durante il periodo natalizio ed in special modo l'ultimo dell'anno, con lancio di petardi e botti di vario genere, la cui vendita registra un consistente incremento durante il mese di dicembre;
- esiste un oggettivo pericolo legato ai petardi, trattandosi di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono suscettibili di provocare sia danni alle cose che danni fisici anche di rilevante entità,

Tanto premesso,

Tenuto conto della necessità di promuovere specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini;

Rilevato che i Comuni non hanno possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio, di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, né di vietarne l'impiego in ambito privato;

Ritenuto quindi, di adottare specifiche misure di prevenzione;

Visti: L.R.C. 1\14; D.Lgs. n. 267\00; Regio Decreto n. 773 del 31.6.1931 ed il relativo regolamento di attuazione,

ORDINA

Dal 27 dicembre 2018 al 7.1.2019

per la vendita e l'impiego di artifici pirotecnici, l'osservanza delle seguenti disposizioni:

α) vendita negli esercizi commerciali abilitati

è consentita la vendita di prodotti pirotecnici nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata violazione in aggiunta alle sanzioni ed eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, è disposto il divieto di prosecuzione della vendita;

β) vendita su area pubblica

in considerazione del particolare rischio, che si potrebbe configurare, è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

E' consentita la vendita mediante posteggi straordinari che potranno essere autorizzati

subordinatamente alle seguenti condizioni:

- i banchi siano allestiti a distanza dalle abitazioni; l'esatta collocazione sarà stabilita da personale di vigilanza, previa le necessarie verifiche;
- in ogni postazione potrà essere collocato un solo banco, al fine di evitare concentrazioni di materiale pirico;
- l'orario di vendita consentito è limitato all'arco temporale compreso tra le ore 10,00 e fino alle ore 23,00;
- presso ogni posteggio dovranno essere presenti almeno due estintori di categoria conforme, idoneamente collocati;

χ) utilizzo

è vietato fare esplodere botti, petardi, mortaretti e fuochi artificiali di qualsiasi tipo

- in luoghi del territorio particolarmente frequentati da bambini od anziani, quali i **Parchi** (a titolo esemplificativo, Villa Comunale, Parco Olimpia, Parco della Rinascita, Parco del Ciliegio, etc...) e le **Piazze**.
- nelle vicinanze di asili, uffici pubblici, chiese ecc.. entro un raggio di 50 metri da tali strutture.

Si dispone l'invio del presente provvedimento al Comando Polizia Municipale ed alla Stazione Carabinieri, per quanto di competenza.

L'inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267 art. 7 bis da euro 25,00 ad euro 500,00 fatta salva in ogni caso, qualora l'illecito configuri ipotesi di reato la segnalazione dell'autore alla competente A.G.

RAMMENTA ALTRESI'

La necessità, a tutela della pubblica e privata incolumità:

- di acquistare esclusivamente prodotti autorizzati, assicurandosi che riportino su ogni singola confezione l'autorizzazione ministeriale;
- **di non raccogliere eventuali artifici inesplosi che dovessero rinvenire;**
- **di non affidare a minori elementi che, anche se non siano espressamente loro vietati, richiedono perizia e responsabilità nell'impiego.**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

Entro 60 gg, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, al competente TAR nei termini e modi previsti dall'art. 2 e segg. Della legge 6.12.1971 n. 1034;

Entro 120 gg, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretori, al Presidente della Repubblica ne termini e modi previsti dall'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa

- alla Polizia Municipale
- alla Stazione Carabinieri
- all'Albo on line
- al Prefetto di Salerno

IL SINDACO

(Dott. Gianfranco Valiante)